

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n.445, RELATIVA A CARICHE E INCARICHI RICOPERTI PRESSO ENTI PUBBLICI, SOCIETA' O ENTI PRIVATI

(art. 14, comma 1, lettere d)-e), D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)

Asottoscritte	LAURA	ROSSI NI		, in qualità di	A SSESSONE Consiglier e del Comune di					
consapevole delle respo sensi dell'art. 76 del D.P.					arazioni false o mendaci, ai nsabilità,					
DICHIARA										
di non essere titolare di altre cariche, presso enti pubblici o privati;										
					ivati, con i relativi compensi lettera d), D.Lgs. n. 33/2013					
Ente pubblico o			Durata		Compenso					
Società/Ente privato (denominazione e sede)		Carica	Dal	Al	(nell'anno della dichiarazione)					
☐ di svolgere i se	guenti inca	ico con oneri a ca arichi con oneri a L, lettera e), D.Lgs	a carico della	finanza pubb	olica, con i relativi compensi					

Ente pubblico o		Durata		Compenso
Società/Ente privato	Incarico	Dal	Al	(nell'anno della
(denominazione e sede)				dichiarazione)
	8			

Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato	
Luogo e data	
Piurdo, 13/10/2020	

Dati oscurati ai sensi del Reg. UE n. 679/2018 in materia di protezione dati personali

¹ Art. 2. Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione. (comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)

2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

Art.2-bis.Ambito soggettivo (articolo introdotto dall'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016)

1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

- agli enti pubblici economici agli ordini professionali: b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite società quotate, controllate partecipate amministrazioni così sostituita dall'art. 27, comma 2-ter, d.lqs. n. 175 del 2016, introdotto dall'art. 27 del d.lgs. n. 100 del 2017) c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
- 3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.